# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 3 giugno 1975

## relativa ad una procedura di cui all'articolo 85 del trattato CEE (IV/712 — Commercio di apparecchi di riscaldamento)

**(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(75/358/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ([1]), in particolare l'articolo 3,

vista la notificazione della « Herziene Overeenkomst Haarden- en Kachelhandel », presentata il 26 ottobre 1962, ai sensi del regolamento n. 17, articolo 5, dal sig. J.M. O'Brien, direttore dell'« Haarden- en Kachelbureau »,

viste le domande presentate, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17, il 4 maggio 1973, dal signor H.D. Kriek, negoziante di Krommenie, ed il 31 ottobre 1974 dalla B.V. Stokvis en Zonen di Rotterdam,

vista la sentenza emanata in data 15 gennaio 1974 dall'« Arrondissementsrechtbank » di Haarlem, relativa alla sospensione della procedura pendente davanti ad esso in attesa che la Commissione adotti una decisione in materia,

ascoltate le imprese interessate, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento 99/63/CEE ([2]),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, in data 25 febbraio 1975,

### I. I fatti

considerando che i fatti possono essere riassunti nel modo seguente :

L'« Herziene Overeenkomst Haarden- en Kachelhandel » (accordo riveduto relativo al commercio di apparecchi di riscaldamento), qui di seguito denominato « l'intesa », concluso il 1° gennaio 1952, modificato il 1° gennaio 1962 e notificato alla Commissione in data 26 ottobre 1962, conteneva una serie di disposizioni applicabili alle varie categorie di membri riconosciuti partecipanti alla produzione ed alla distribuzione di apparecchi di riscaldamento a carbone ed a nafta sul mercato olandese (fabbricanti, importatori, grossisti, grossisti a livello provinciale, rivenditori e dettaglianti).

L'intesa faceva capo all'« Haarden- en Kachelbureau » (ufficio per il commercio di apparecchi di riscaldamento) (qui di seguito denominato « l'ufficio »), il cui direttore era il sig. J.M. O'Breen (qui di seguito denominato « il sig. O'Breen »). L'intesa ha subito ripetute modifiche, in particolare il 1° ottobre 1967, per essere estesa agli apparecchi di riscaldamento a gas ; il sistema posto in essere dall'intesa è stato poi dissolto dopo essere stato denunciato alla fine del 1972. Il sig. O'Breen provvede attualmente a seguire, in qualità di mandatario e a nome dell'ufficio in liquidazione, le procedure in corso e distribuisce i beni finanziari di questo.

In effetti, il mercato olandese degli apparecchi di riscaldamento, a carbone, a olio combustibile ed a gas, era dominato da questa intesa cui aderivano circa 25 fabbricanti, 3 importatori, circa 75 grossisti ed alcune migliaia di dettaglianti olandesi. Gli apparecchi distribuiti dall'intesa rappresentavano oltre il 90 % del commercio di apparecchi di riscaldamento nei Paesi Bassi.

La società R.S. Stokvis en Zonen N.V. — trasformata più tardi in una B.V. — di Rotterdam (denominata qui di seguito la « Stokvis ») era, dal 1° gennaio 1957, membro dell'intesa in qualità di grossista e, dal 1967, anche in qualità di grossista autorizzato per apparecchi di riscaldamento a gas.

Il sig. H.D. Kriek, negoziante a Krommenie (denominato qui di seguito « il sig. Kriek »), era, dal 1957/1958, membro dell'intesa in qualità di dettagliante e, dal 1967, anche in qualità di dettagliante autorizzato per apparecchi di riscaldamento a gas.

Le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo — nel testo notificato nel 1962 — applicabili ai grossisti aderenti, recitavano come segue :

« 3. I grossisti sono tenuti a :

a) astenersi dall'offrire, vendere o fornire a gruppi di dettaglianti ; la vendita e la fornitura a organismi di acquisto riconosciuti devono avvenire esclusivamente nei magazzini centrali degli stessi ;

([1]) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
([2]) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

b) astenersi dall'offrire, vendere o fornire a dettaglianti non riconosciuti o a dettaglianti sospesi o radiati a norma del presente regolamento ;

c) astenersi dall'effettuare offerte, vendite o forniture a organismi o enti statali, provinciali o altri di diritto pubblico — comprese le Nederlandse Spoorwegen (ferrovie olandesi), a meno che la vendita e la fornitura riguardino merci destinate all'uso esclusivo degli organismi in questione, ed astenersi dall'effettuare offerte, vendite e forniture al Rijksinkoopbureau (ufficio acquisti dello Stato), a meno che l'ordinazione e la vendita riguardino merci destinate ad uso esclusivo di organismi statali. Offerta, vendita e fornitura devono avvenire nel rispetto delle norme fissate in proposito dall'« Haarden- en Kachelbureau » ;

d) non dare in consegna apparecchi di riscaldamento né prendere con gli acquirenti misure o accordi di effetto equivalente ;

e) non riprendere apparecchi di riscaldamento già consegnati tranne che in caso di difettosità della merce denunciata alla consegna, a meno che il direttore dell'« Haarden- en Kachelbureau », in casi speciali, autorizzi personalmente una deroga a questa disposizione ;

f) non aprire né tenere aperte sale di esposizione in cui apparecchi di riscaldamento vengano venduti a privati, a meno che il negozio all'ingrosso sia affiancato da un negozio al minuto come indicato al paragrafo 1 del presente articolo ;

g) non assumere dettaglianti come rappresentanti né corrispondere provvigioni o compensi d'altro tipo a dettaglianti che procurino ordinazioni ;

h) astenersi dall'acquistare od accettare apparecchi di riscaldamento da fabbricanti od importatori di apparecchi di riscaldamento ad olio combustibile che non siano riconosciuti in virtù del presente regolamento o che siano stati sospesi o radiati ai sensi dello stesso... ».

Il 1° dicembre 1969 queste disposizioni furono integrate dalla seguente aggiunta al punto b) (notificata il 23 aprile 1971) :

« È vietata la consegna a punti di vendita diversi da quelli registrati presso l'"Haarden- en Kachelbureau" ».

».

Il 2 dicembre 1971 venne notificata un'altra integrazione al punto i) :

« i) astenersi dal partecipare in via diretta o indiretta a qualsiasi trasgressione al disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il grossista è considerato implicato quando sapeva, doveva sapere o poteva ragionevolmente sospettare che gli apparecchi di riscaldamento forniti non erano esclusivamente destinati ad essere direttamente venduti dal dettagliante al consumatore ».

Inoltre, l'articolo 75, paragrafo 1, dell'accordo (introdotto con modifica del 1° ottobre 1967, notificata il 26 settembre 1968), recitava :

« 1. Gli obblighi di cui agli articoli 32, 33, 34 e 36, paragrafo 5, del presente regolamento valgono anche per fabbricanti, importatori e grossisti di apparecchi di riscaldamento a gas, restando inteso che all'articolo 32, paragrafo 3, a), l'espressione "organismi di vendita di cui all'articolo 12" diviene "organismi di vendita di cui all'articolo 74", e che b) deve leggersi : "astenersi dall'acquistare, offrire, vendere o fornire apparecchi di riscaldamento a gas a distributori non iscritti alla sezione "Apparecchi di riscaldamento a gas" o a distributori che pur essendo iscritti a tale sezione sono stati sospesi o radiati a norma del presente regolamento" ».

Questa disposizione fu modificata l'11 novembre 1970 (notificata il 23 aprile 1971) come segue :

« ... e che b) deve leggersi :

astenersi dall'acquistare, offrire, vendere, fornire o consegnare apparecchi di riscaldamento a gas a distributori non iscritti alla sezione "Apparecchi di riscaldamento a gas" o a distributori che pur essendo iscritti a tale sezione sono stati sospesi o radiati a norma del presente regolamento ; è vietata la consegna a punti di vendita diversi da quelli che ai sensi del presente regolamento sono registrati presso la sezione "Apparecchi di riscaldamento a gas" ».

Le disposizioni dell'articolo 10 dell'accordo per i dettaglianti, recitavano, nel testo notificato nel 1962, come segue :

« *Articolo 10*

Gli obblighi per i dettaglianti di cui all'articolo 9 sono i seguenti :

1. Gli apparecchi di riscaldamento possono essere acquistati esclusivamente presso fornitori che figurano nell'elenco di fornitori fissato dall'« Haarden- en Kachelbureau » o che in tale elenco verranno inseriti da detto ufficio ; non possono essere acquistati presso fornitori che in base a comunicazione dell'« Haarden- en Kachelbureau » di Utrecht sono temporaneamente sospesi o definitivamente radiati dall'elenco dei fornitori. Neppure è consentito l'acquisto di apparecchi di riscaldamento in comune con altri dettaglianti.

2. I dettaglianti non possono vendere apparecchi di riscaldamento ad altri dettaglianti senza preventiva autorizzazione dell'« Haarden- en Kachelbureau ».

3. Gli apparecchi di riscaldamento possono essere venduti esclusivamente al prezzo lordo, fissato dal fornitore, valido per i vari tipi di apparecchi, il giorno della vendita. Solo detto prezzo lordo può essere indicato nell'esporre o mettere in altro modo in vendita gli apparecchi. È vietato qualsiasi annuncio di ripresa di apparecchi usati come pure qualsiasi pubblicità che possa trarre in inganno i clienti. Le spese d'installazione devono essere messe in conto. Ogni eventuale istruzione dettagliata in proposito emanata dall'« Haarden- en Kachelbureau » deve essere rispettata.

4. Gli apparecchi di riscaldamento non possono essere dati o presi in consegna, essere esposti in vetrina, essere presentati in sale di esposizione, essere oggetto di dimostrazioni, essere offerti in vendita o essere venduti presso terzi, né possono essere affidati in custodia o in deposito ad altri aderenti. Neppure possono, senza preventiva autorizzazione dell'« Haarden- en Kachelbureau », essere esposti in vetrina, essere presentati in sale di esposizione, essere oggetto di dimostrazioni, essere offerti in vendita o essere venduti in luogo diverso da quello in cui la vendita può avvenire in base alla registrazione presso l'« Haarden- en Kachelbureau ». È vietato dare in prestito gli apparecchi di riscaldamento, cederne comunque l'uso e fare offerta in tale senso mediante avvisi o altre forme di pubblicità.

5. In caso di vendita a rate le condizioni dell'operazione devono essere immediatamente comunicate all'« Haarden- en Kachelbureau » di Utrecht.

6. Nessuno sconto può essere praticato nella vendita di apparecchi di riscaldamento. Sono ugualmente vietate la consegna di oggetti in omaggio o la corresponsione di provvigioni o altre forme di compenso in occasione della vendita. È tuttavia consentita la corresponsione di una provvigione al personale fisso. Sono del pari vietati gli annunci di vendita con sconti o con « omaggi », le offerte accompagnate da sconti od « omaggi » e le offerte di provvigioni.

7. La massima collaborazione deve essere prestata ad ogni inchiesta condotta o promossa dall'« Haarden- en Kachelbureau » in materia di apparecchi di riscaldamento; tale collaborazione comprende il permesso di controllare registri e documenti.

8. È parimenti vietata qualsiasi collaborazione o partecipazione, di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ad azioni in contrasto con le disposizioni che precedono ».

Con circolare in data 8 aprile 1969, notificata il 23 aprile 1971, la competente « Commissie van Overleg » (commissione consultiva) completa queste disposizioni nel modo seguente :

a) *Articolo 10, paragrafo 2*

« Gli apparecchi di riscaldamento non possono essere venduti da dettaglianti ad altri dettaglianti o rivenditori senza preventiva autorizzazione dell'« Haarden- en Kachelbureau ». In forza dell'articolo 78 dell'accordo relativo alla distribuzione esclusiva di apparecchi di riscaldamento a gas, questo testo vale anche per i dettaglianti riconosciuti di apparecchi di riscaldamento a gas ».

b) *Articolo 10, paragrafo 7*

« Sarà tenuta una contabilità chiara e precisa, da cui risulteranno tutti gli acquisti e tutte le vendite di apparecchi di riscaldamento a gas, nonché i nomi dei fornitori e degli acquirenti ».

Con circolare del 1° dicembre 1969, notificata il 23 aprile 1971, queste disposizioni vennero nuovamente modificate come segue :

a) *Articolo 10, paragrafo 3*

« È vietata qualsiasi pubblicità che possa trarre in inganno i clienti ».

b) *Articolo 10, paragrafo 6*

« Nella vendita di apparecchi di riscaldamento, è vietato sia corrispondere che offrire provvigioni. È tuttavia consentita la corresponsione di provvigioni al personale fisso ».

Per l'applicazione delle disposizioni dell'accordo era competente, in prima istanza, un organo arbitrale, la commissione di arbitrato, la quale era autorizzata a infliggere ammende e ad escludere membri dalla rete di distribuzione esclusiva (articoli 38 seg.); contro le decisioni della commissione di arbitrato si poteva ricorrere ad una commissione d'appello (Raad van beroep) (articoli 54 seg.), posta in essere dall'intesa. Il funzionamento della commissione d'arbitrato della commissione d'appello consisteva in una procedura assai formalizzata e molto simile, nelle sue funzioni e nelle sue manifestazioni, al modo in cui è organizzato il potere giudiziario dei Paesi Bassi. Di fatto, la commissione d'arbitrato era composta di cinque rappresentanti dei vari gruppi membri dell'accordo, senza la partecipazione di persone indipendenti. La commissione d'appello era composta di tre o cinque membri che erano designati fra persone estranee in maggioranza al settore in questione. Questa designazione era completamente effettuata dalla commissione consultiva composta esclusivamente di rappresentanti dei vari gruppi membri dell'accordo. Anche qui non

esisteva alcuna garanzia per una valutazione indipendente come risulta dal fatto che i regolamenti interni della commissione d'appello nonché il suo regolamento di procedura erano stabiliti dalla commissione consultativa. Il sistema, nel suo insieme, può riassumersi nel concetto di diritto olandese del « bindend advies » (arbitrato). In due casi, il bureau tentò di forzare l'esecuzione dell'intesa tramite l'esecuzione di sanzioni inflitte dalla commissione d'appello.

Altre disposizioni dell'accordo riguardavano le condizioni d'ammissione e le obbligazioni delle varie categorie di membri, così come l'obbligo di rispettare i prezzi di vendita imposti ; queste disposizioni includevano altresì gli obblighi d'esclusiva collettiva e reciproca dei vari gruppi membri dell'accordo che compartimentavano totalmente il mercato olandese.

Nel luglio 1968 il sig. H.L. Smit, grossista-dettagliante di Amsterdam (qui appresso chiamato « signor Smit »), noto operatore esterno che non era riconosciuto dall'intesa, concluse con il sig. Kriek una convenzione a seguito della quale avrebbe acquistato a nome del sig. Kriek, dettagliante riconosciuto, le stufe a gas che gli erano necessarie presso grossisti riconosciuti ; le stufe a gas, così comperate dal sig. Smit, furono da lui vendute a prezzi più bassi di quelli stabiliti dai fabbricanti, importatori e grossisti partecipanti all'accordo ; l'assortimento e la cifra d'affari del sig. Smit erano ragguardevoli.

Con lettera del 3 novembre 1969 della commissione di arbitrato, il sig. Kriek è stato convocato per il motivo che il suo comportamento sul mercato era giudicato contrario agli obblighi imposti ai dettaglianti dall'articolo 10 dell'intesa.

Con lettera del 9 gennaio 1970, la commissione d'arbitrato comunicava al sig. Kriek che egli era condannato al pagamento di un'ammenda :

a) di 5 000 fiorini per aver contravvenuto ai punti 4 e 8 dell'articolo 10 ;
b) di 500 fiorini per non aver tenuto una contabilità regolare (punto 7 dell'articolo 10).

Dall'inchiesta effettuata dalla commissione d'arbitrato presso il sig. Kriek, il 30 ottobre 1969, risultava infatti che :

a) un gran numero di apparecchi di riscaldamento a gas (circa 3 600) erano stati acquistati presso alcuni grossisti, e che soltanto una piccola parte di questi apparecchi (200) era stata venduta a privati ;
b) la sua contabilità concernente gli acquisti e le vendite di apparecchi di riscaldamento a gas non era tenuta nella maniera prescritta dall'intesa.

Dato che il sig. Kriek non voleva pagare l'ammenda che gli era stata inflitta la commissione d'arbitrato, con lettera del 16 febbraio 1970, gli comunicava la sospensione da membro dell'intesa ; egli non poteva quindi più acquistare presso grossisti riconosciuti. A seguito di ciò la convenzione tra il sig. Kriek e il sig. Smit prese fine, dato che la quasi totalità del commercio di apparecchi da riscaldamento a gas era di fatto nelle mani delle imprese aderenti all'intesa e che il sig. Kriek era nell'impossibilità di acquistare altrove apparecchi di riscaldamento a gas.

L'8 febbraio 1972 il sig. O'Breen citò il sig. Kriek davanti al tribunale della circoscrizione di Haarlem, per un'ammenda di 5 500 fiornini ; il 15 gennaio 1974 questo tribunale ha deciso di sospendere la procedura fino a che la Commissione delle Comunità europee non prenda una decisione in merito ; questa decisione di sospensione è stata notificata dal tribunale alla Commissione.

Nel 1969 e nel 1970, la Stokvis aveva consegnato apparecchi di riscaldamento a dettaglianti non riconosciuti e ad un dettagliante sospeso. Inoltre, essa aveva fornito 3 900 apparecchi alla ditta Schweitzer di Westzaan (qui di seguito denominata « la Schweitzer »), che li aveva rivenduti al sig. Smit.

Con lettera del 3 novembre 1971, la commissione d'arbitrato comunicava alla Stokvis che egli era condannato ad un'ammenda :

a) di 3 700 fiorini per aver effettuato forniture a dettaglianti non riconosciuti o sospesi ;
b) di 100 000 fiorini, di cui 50 000 fiorini con beneficio della condizionale, per le sue forniture al sig. Smit, per il tramite della Schweitzer.

La Stokvis ha interposto appello avverso questa decisione della commissione davanti la commissione d'appello che, con decisione del 6 dicembre 1971, ha confermato la condanna all'ammenda di 3 700 fiorini e, per il resto, ha annullato la decisione della commissione d'arbitrato ; inoltre, la commissione, statuendo ex-novo in parola, ha condannato la Stokvis ad un'ammenda di 50 000 fiorini per infrazione al punto 1 dell'articolo 75 risultante dai medesimi fatti, vale a dire dalle sue forniture al sig. Smit per il tramite della Schweitzer.

Nel corso di questa procedura d'appello, la Stokvis aveva argomentato che la disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 75 dell'accordo, che era stata comunicata alle parti con lettera circolare dell'11 novembre 1970, non era obbligatoria fintantoché non fosse stata notificata alla Commissione delle Comunità europee, notifica che avrebbe avuto luogo soltanto il 21 aprile 1971.

Su questo punto, la commissione d'appello, nella sua decisione del 6 dicembre 1971, ha statuito come segue :

« Considerando che è stato mosso un undicesimo addebito di ordine formale, vale a dire che l'aggiunta all'articolo 75, paragrafo 1, dell'accordo modificato — comunicata con lettera circolare dell'11 novembre 1970 — non è vincolante fino ad avvenuta notifica alla Commissione europea, e che la notifica, come è risultato in riunione, non ha avuto luogo che il 21 aprile 1971 ;

che la commissione d'appello ammette l'esattezza del fatto che le modifiche apportate all'accordo modificato prendono effetto soltanto dalla notifica summenzionata, ma che ciò non ha alcuna incidenza, per il resto, sulla valutazione da essa data in merito alla presente causa »...

Il 5 gennaio 1973 il sig. O'Breen ha citato la Stokvis davanti al tribunale della circoscrizione di Rotterdam, per un'ammenda di 53 700 fiorini ; questa procedura è tuttora in corso.

Con lettera del 12 gennaio 1973, l'ufficio ha informato la Commissione che l'intesa è stata denunciata alla fine del 1972 e che essa doveva essere considerata dissolta dal 1° gennaio 1973 ; a seguito di tale denuncia il sistema posto in essere dall'intesa è cessato e solo l'ufficio in liquidazione ha continuato a funzionare sotto la direzione del signor O'Breen ;

## II. La valutazione

considerando che secondo l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato della CEE, sono incompatibili con il Mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune ;

considerando che, visto che l'accordo è scaduto il 1° gennaio 1973, la valutazione si limiterà alle disposizioni la cui osservanza è attualmente invocata in giustizia in due casi, ossia le disposizioni dell'articolo 10, del paragrafo 3 dell'articolo 32, del paragrafo 1 dell'articolo 75 e delle clausole di arbitrato (articoli da 38 a 54 e segg.) ; che tale valutazione deve nondimeno inserirsi nel quadro giuridico ed economico esistente a quell'epoca sul mercato in oggetto, ed in particolare tener conto degli obblighi collettivi e reciproci in materia di esclusiva e in materia di prezzi di vendita imposti, che prevalevano sulla maggior parte del mercato olandese ;

considerando che le persone giuridiche o fisiche membri dell'accordo distributori di apparecchi di riscaldamento sono delle imprese ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 85, mentre l'ufficio è un organo di una associazione di imprese abilitato a prendere decisioni vincolanti ;

considerando che l'accordo, quale è stato notificato nel 1962 e successivamente modificato a varie riprese, è un accordo tra imprese e pertanto può essere soggetto all'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 85, e che le decisioni prese dagli organi abilitati a tal fine sono decisioni di un'associazione di imprese ai sensi del medesimo articolo ;

considerando che le disposizioni dell'articolo 10 dell'accordo che hanno motivato l'ammenda inflitta al sig. Kriek e che obbligavano i dettaglianti aderenti a vendere gli apparecchi unicamente nel territorio che era loro assegnato ed esclusivamente a privati e non ad altri rivenditori, hanno come oggetto e come effetto d'impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune ;

considerando che le disposizioni che prescrivevano ai dettaglianti di tenere una contabilità indicante in dettaglio l'identità dei loro clienti avevano altresì per oggetto e per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune, poiché avevano lo scopo e l'effetto di instaurare sul mercato olandese dei prodotti di cui trattasi un controllo sul divieto di rivendere ad altre imprese tale da rendere una tale rivendita molto difficile ;

considerando che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 32 e del paragrafo 1 dell'articolo 75 dell'accordo, che hanno motivato l'ammenda erogata a carico della Stokvis e che vietavano in particolare ai grossisti aderenti di vendere gli apparecchi in questione a dettaglianti non riconosciuti o sospesi o di dare, in modo diretto o indiretto, la propria collaborazione a delle vendite tra dettaglianti, avevano lo scopo e l'effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune ;

considerando che tali disposizioni hanno infatti per oggetto e per effetto di estendere e completare, da un lato, il regime di distribuzione esclusiva, e dall'altro quello dei prezzi di rivendita imposti convenuti per i prodotti in oggetto sul mercato olandese tra i fabbricanti, importatori, grossisti e dettaglianti aderenti ;

considerando che, in tal modo, sono state consolidate le strutture di distribuzione esistenti e le rispettive posizioni di mercato delle imprese in oggetto, in modo da impedire in misura sensibile alle imprese che operavano per la prima volta sul mercato o non partecipavano all'accordo di conquistare una parte del mercato ; che un'eventuale modifica delle posizioni di mercato, che avrebbe potuto verificarsi come conseguenza della concorrenza, era considerevolmente ostacolata da tali disposizioni ;

considerando che le clausole d'arbitrato (articoli 38 e 54 e seguenti) hanno altresì per oggetto e per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato comune ; che infatti esse costituiscono un mezzo per dissuadere le imprese che vorrebbero determinare la loro posizione sul mercato

mediante uno sforzo competitivo ; che in tal modo contribuiscono ad eludere l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato della CEE ;

considerando che dall'esame della pratica in oggetto risulta inoltre che le suddette restrizioni di concorrenza costituivano un coerente e preciso sistema avente palesemente lo scopo e l'effetto di sopprimere la concorrenza tra i distributori di cui sopra e far sì che il commercio dei prodotti in questione nei Paesi Bassi avesse luogo prevalentemente tramite i distributori summenzionati ; che, a tale proposito, occorre altresì considerare che la percentuale di tali distributori nella cifra d'affari totale sul mercato olandese deve essere stimata ad oltre il 90 % e che una parte importante dei prodotti in questione era importata nei Paesi Bassi da altri Stati membri ;

considerando peraltro che tali disposizioni possono pregiudicare in modo sensibile gli scambi intracomunitari ; che un sistema, come quello descritto sopra, che si estende a tutto il territorio di uno Stato membro, ha l'effetto di consolidare la compartimentazione tra i mercati nazionali ostacolando deliberatamente l'interpenetrazione economica voluta dal trattato della CEE e assicurando in tal modo una protezione dei mercati nazionali (vedi sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1972 nella causa 8/72 VCH) ; che le imprese di altri Stati membri che intendevano vendere i prodotti di cui trattasi nei Paesi Bassi, senza essere membri aderenti dell'accordo, sono gravemente pregiudicate dall'esistenza di tali restrizioni nell'accordo ; che le possibilità di esportazione nei Paesi Bassi per i fabbricanti ed i grossisti di altri Stati membri e le possibilità di importazione di detti prodotti da tali Stati per gli acquirenti olandesi sono state in tal modo limitate in misura non trascurabile ; che gli scambi commerciali tra gli Stati membri sono stati pregiudicati in un senso contrario all'attuazione di un unico mercato tra detti Stati membri ;

considerando che, in base all'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi tra imprese ed alle decisioni di associazioni di imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione di prodotti od a promuovere il progresso tecnico od economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non sono indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che, a questo proposito, l'ufficio ha addotto che, dal momento che l'accordo si ripercuoteva unicamente sul mercato olandese, esso è stato notificato soltanto per eccesso di precauzione, visto che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 17 esenta dall'obbligo della notificazione gli accordi a cui partecipano soltanto le imprese di un solo Stato membro e che non riguardano le importazioni o le esportazioni fra Stati membri ;

considerando che la Commissione ritiene tuttavia che, dal momento che all'accordo partecipavano tre importatori olandesi, l'intesa riguardava anche le importazioni e le esportazioni fra Stati membri e che essa non era pertanto esente dalla notifica, a norma del combinato disposto degli articoli 5, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, 1) ;

considerando che l'intesa, ancorché notificata, non poteva beneficiare neppure della esenzione prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 85, non soddisfacendo alle condizioni prescritte ;

considerando che, per quanto riguarda l'applicazione di dette condizioni, l'« ufficio » ha affermato che l'intesa si proponeva, segnatamente, di garantire la vendita degli apparecchi di cui trattasi da parte di dettaglianti tecnicamente qualificati, nel quadro di un commercio bene organizzato, che le consegne avvenissero sempre in uno spirito di cooperazione tra fabbricanti, grossisti e dettaglianti e che gli utenti potessero essere certi di trovare, in qualsiasi momento, apparecchi il cui montaggio a domicilio fosse effettuato in maniera tecnicamente soddisfacente ;

considerando che è opportuno far rilevare innanzitutto che le restrizioni alla concorrenza, e cioè gli obblighi in materia di esclusività di vendita ed acquisto e in materia di prezzi imposti, non sono risultati necessari per migliorare la distribuzione dei prodotti in questione ; che, al contrario, questi obblighi erano volti ad instaurare un sistema di protezione del mercato che impediva il libero accesso alla rete di distribuzione e rendeva impossibili le altre importazioni che avrebbero potuto effettuarsi mediante imprese aderenti all'intesa, le quali in realtà controllavano la maggior parte dei canali di distribuzione per detti prodotti nei Paesi Bassi ;

considerando che, a questo proposito, non si può ritenere che la disposizione che accorda l'esclusiva della distribuzione ai grossisti ed ai dettaglianti aderenti ed il divieto che ne derivava di vendere ad altre imprese non autorizzate, od alle quali fosse stata sospesa l'autorizzazione, abbiano potuto contribuire ad una migliore distribuzione o che sia stato necessario obbligare i dettaglianti aderenti a vendere unicamente a consumatori privati, mentre risulta evidente che le consegne fra dettaglianti possono contribuire ad un approvvigionamento migliore e più rapido del consumatore ;

considerando che si deve inoltre osservare come la limitazione della concorrenza non abbia in alcun modo permesso ai consumatori di avvantaggiarsi eventualmente delle disposizioni dell'accordo ; che, al contrario, le restrizioni hanno avuto l'effetto di mante-

nere i prezzi imposti a norma dell'accordo e di impedire l'approvvigionamento di un'impresa che vendeva a prezzi più bassi ;

considerando che la valutazione delle altre condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, può quindi essere tralasciata ; che, a titolo sussidiario, si può rilevare che i vantaggi derivanti dal fatto che gli apparecchi siano venduti da dettaglianti tecnicamente qualificati non rende indispensabili le restrizioni contenute nell'accordo ; che, a causa della quasi totale dominazione esercitata dalla intesa sul mercato olandese, è inoltre impossibile ritenere fondata la tesi secondo la quale la concorrenza non è stata soppressa per una parte sostanziale dei prodotti in questione ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17/62, qualora la Commissione constati, su domanda o d'ufficio, una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE, essa può, mediante decisione, obbligare le imprese o le associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata ;

considerando che la Commissione intende constatare, in base alle considerazioni sopraripportate, che l'associazione di imprese nei cui confronti è stata intrapresa la procedura ha commesso un'infrazione all'articolo 85 del trattato CEE ;

considerando che la Commissione si propone pertanto di obbligare l'associazione di imprese di cui trattasi a porre fine immediatamente all'infrazione, diffidandola dal continuare ad applicare le clausole incriminate ;

considerando che, a motivo della notifica fatta alla Commissione delle Comunità europee della sentenza del 15 gennaio 1974 con la quale il tribunale della regione di Haarlem ha deciso di sospendere la procedura ivi pendente, è opportuno far pervenire al tribunale stesso copia conforme della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Le disposizioni di cui all'articolo 10, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 75, paragrafo 1, e le clausole in materia di arbitrato (articoli da 38 a 54 e seguenti) dell'intesa Herziene Overeenkomst Haarden- en Kachelhandel costituiscono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

*Articolo 2*

La domanda di dichiarazione di esenzione ai sensi del paragrafo 3 del summenzionato articolo 85 del trattato, presentata dagli interessati, è respinta per le disposizioni citate all'articolo 1.

*Articolo 3*

L'associazione di imprese destinataria della presente decisione è tenuta a porre fine immediatamente all'infrazione constatata : essa deve in particolare astenersi dal tentare di continuare a percepire, per via giudiziaria o in qualsiasi altro modo, le ammende inflitte per pretese infrazioni commesse nel periodo in cui l'intesa era ancora applicata.

*Articolo 4*

La presente decisione è destinata all'« Haarden- en Kachelbureau » e, per esso, al sig. O'Breen, Van Hoeylaan 32, l'Aia.

*Articolo 5*

Una copia conforme della presente decisione sarà trasmessa al tribunale di Haarlem, al sig. van Eijk, cancelliere, Jansstraat 81, Haarlem.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1975.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI